

INTERESSI RELIGIOSI E NORMATIVA STATALE NELL'ORIENTE CRISTIANO

VITTORIO PARLATO
Universidad de Urbino

1. Il tema appare particolarmente interessante ed impegnativo perché aggiunge elementi nuovi e diversi alla tematica della dottrina giuridica occidentale relativa al diritto statale in materia di libertà ed eguaglianza religiose.

Oggi la dottrina è più attenta ad evidenziare gli elementi di fatto connessi al rapporto Stato-confessioni religiose piuttosto che le enunciazioni formali della normativa, anche a carattere costituzionale, e non pone tanto l'accento sull'autoqualificazione che lo stato si dà (stato separatista, stato confessionista), ma privilegia la valutazione desumibile dalle diverse fonti normative, dalla prassi amministrativa e dall'interpretazione giurisprudenziale, al fine di individuare l'indirizzo politico che lo stato assume nei confronti del fenomeno religioso individuale e collettivo.

Non si può ancorare la qualificazione di uno stato in materia religiosa a forme astratte —regime pattizio, separatismo— ma, al contrario, si deve considerare l'indirizzo politico che l'ordinamento statale assume nel suo complesso. La normativa speciale, unilaterale o pattizia, o quella prevista dal diritto comune, sono solo strumenti tecnici, legati a singole tradizioni ed esigenze giuridico-politiche, idonei a realizzare l'indirizzo politico *confessionista, laicista o laico*¹.

Siamo dinanzi ad uno stato confessionista o a tendenza confessionista, quando a causa della valutazione positiva che dà ad una religione e ai precetti morali di cui essa si fa portatrice, esso impronta la propria normativa a quei principi etico-religiosi. Nello stato confessionista romano-cattolico, ad esempio, oltre alla punibilità del reato di vilipendio della religione e alla valutazione religiosa del giuramento, ci sarà una normativa contraria al divorzio, all'aborto, al controllo delle nascite e favorevole, invece, all'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, alla rilevanza civile del matrimonio religioso, al riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica in materia nullità matrimoniali, ed in generale dell'organizzazione gerarchica della chiesa e degli enti personificati creati nel suo ambito.

In uno stato confessionista ortodosso, come ad esempio la Grecia, si riscontra la tutela dell'ortodossia della fede, della religiosità della nazione e delle istituzioni nazionali, della sacertà del giuramento, dell'educazione religiosa dei giovani e, fino al 1982, della competenza confessionale in tema di matrimonio².

¹ L. GUERZONI, «Note preliminari per lo studio della laicità dello stato sotto il profilo giuridico», in *Arch. Giur.*, 1967, p. 79; V. PARLATO, «Legislazione statale in materia religiosa e normazione pattizia», in *Dir. Eccl.*, 1938, I, p. 591.

² V. PARLATO, «Confessionismo e giurisdizionalismo nella Grecia degli anni '80», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, p. e bibl. ivi cit.

Al contrario siamo di fronte ad uno stato laicista quando lo stato considera la religione come un fatto privato e negativo per la realizzazione del suo fine, o per il progresso morale dei cittadini, facendosi portatore di una propria etica, materialista o idealista, ma comunque antireligiosa o areligiosa, e per ciò esclude ogni influenza della religione nella vita pubblica e ignora i principi etico-religiosi (per esempio non si ammetterà l'obiezione di coscienza alle leggi statali per motivazioni religiose, né la tutela del segreto per le confidenze fatte ai ministri di culto da parte dei cittadini-fedeli, o si vieterà addirittura il battesimo ai minori), tutto questo perché non si tiene conto di obblighi e precetti morali diversi da quelli dello stato³.

C'è, poi, un terzo tipo di indirizzo politico-giuridico qualificato dalla dottrina come proprio dello stato laico; in questo caso lo stato non si fa portatore né maestro di una propria concezione metafisica, né implica alcuna affermazione negatrice di una verità rivelata, né alcuna opposizione ai valori religiosi ed alle confessioni. Questo indirizzo comporta l'autonomia da qualsiasi sistema oggettivo ed assoluto di norme religiose ed etiche di derivazione esterna rispetto all'ambito statale stesso. In questo caso l'ordinamento farà propri quei valori religiosi di cui i cittadini si fanno portatori nella misura in cui saranno recepiti dalla collettività nazionale. La qualifica di laicità non può impedire l'esistenza di valori religiosi, nell'ordinamento, in difesa e garanzia di parte (spesso maggioritaria) dei suoi componenti⁴.

Oggi l'attività dello stato non si limita più a garantire le condizioni normali dell'ordine pubblico, indispensabili allo svolgersi spontaneo delle autonomie e libertà dei privati, ma si rivolge ad ogni aspetto della vita civile e determina una necessaria combinazione di due realtà, da un lato la laicità, o meglio l'aconfessionarietà dello stato, dall'altro la difesa che esso stato deve accordare ad istituti e valori sociali, informati a principi religiosi.

Lo stato non dovrà imporre ai cittadini l'osservanza di norme rispecchianti principi etico-religiosi, se non nella misura in cui essi sono accettati e posti come principi di etica civile; come scelte consapevoli e libere da parte di chi esercita la funzione legislativa; ma non dovrà neppure, in nome di un astratto principio di laicità o aconfessionarietà, che in questo caso sarebbe vero e proprio laicismo, considerare meritevoli di una doverosa modifica quelle leggi che hanno fondamento in una costume o in una morale più religiosa che civile, quasi fosse un oggettivo progresso, non dico la liberazione dell'ordinamento da condizionamenti religiosi, ma l'allontanamento dell'ordinamento dai precetti etico-religiosi.

Questa distinzione tra confessionismo, laicità e laicismo determinata dalla realtà politica dell'Europa occidentale e dell'America del nord, deve essere rivista e precisata in presenza di elementi tipici della cultura, delle tradizioni e delle caratteristiche esistenti nell'Oriente cristiano.

Tra questi elementi bisogna sicuramente tener presente:

1. L'intima connessione tra le confessioni tradizionali e i gruppi etnici.
2. La possibile tutela giuridica riconosciuta ai gruppi confessionali, soprattutto di minoranza, dai trattati internazionali nei quali le confessioni sono state l'oggetto della tutela ma non i soggetti stipulanti l'accordo.
3. L'avversione nei confronti del proselitismo religioso che si presenta come perturbatore dell'ordine tradizionale et etnico prestabiliti.
4. Una minore secolarizzazione della società e una rara diffusione dell'ateismo, anche quando è proposto dai governi civili.
5. L'assenza, in genere, nelle chiese cristiane e nell'islam del problema sociale e della promozione umana legata ai bisogni contingenti.

³ PARLATO, *Legislazione*, cit., p. 592.

⁴ PARLATO, *Legislazione*, cit., pp. 592-593.

6. La funzione storica della gerarchia cristiana nei territori dell'Impero Ottomano, connessa con l'attribuzione di funzioni giurisdizionali in materia di diritto di famiglia, di cui ancor oggi esistono dei poteri residui.

7. Presenza, in alcuni stati, di più confessioni religiose considerate come entità straniere che alle volte possono condizionare la vita politica degli stati stessi.

8. La concezione, tipicamente orientale, che il cattolicesimo latino e la fede cristiana riformata siano, e debbano essere, professate dai fedeli non orientali, in quanto espressioni religiose e culturali di altra civiltà e di altra comunità politica.

9. A questi elementi oggi si deve aggiungere una realtà politica differenziata nei vari paesi: alcuni sono democrazie liberal-pluraliste, altri delle democrazie socialiste, altri, ancora, sono degli stati caratterizzati da uno monoteismo confessionale (Israele) o da un pluriconfessionismo (Libano)⁵ a causa della presenza dominante di uno o più gruppi etnico-religiosi cui sono attribuiti specifici poteri di governo.

In questa logica le confessioni religiose, o meglio le chiese rituali o gruppi confessionali, essendo composti da una base sociale specifica, che spesso rappresenta un proprio gruppo etnico-culturale, mirano a conseguire nell'ambito delle finalità statali e temporali la salvaguardia di valori particolari, non solo religiosi, utili, se non necessari, al mantenimento di singolari e peculiari identità civili. Come tali queste confessioni si presentano e sono considerate idonee a rendere effettivamente operative le libertà e le garanzie religiose e culturali affermate nelle carte costituzionali, nel rispetto dell'autonomia dei fini generali dello stato e delle confessioni. Le confessioni, accanto ed in subordine al fine ultramondano, rivendicano ed ottengono il perseguimento di una finalità temporale, la salvaguardia della tradizione culturale del gruppo etnico-religioso che in esse si confonde, ponendosi, al tempo stesso, come *formazioni sociali* con finalità ultramondane extra-statali e come *società intermedie*, tra cittadino e stato, con finalità temporali ricomprensibili in quelle dello stato.

2. Alla luce di queste considerazioni la qualifica confessionista di uno stato si arricchisce di altri elementi spesso simili a quelli esistenti negli stati assoluti dell'Europa occidentale nel XVI e XVII secolo, con una religione di stato o «predominante»⁶ di cui il potere civile protegge l'integrità della dottrina da movimenti ereticali o scismatici e la «vera» religiosità dei cittadini combattendo ogni azione di proselitismo eterodosso⁷.

Si riscontra una condizione giuridica civile differenziata, con un specifico *status* personale legato alla religione professata come riflesso del gruppo etnico di appartenenza; si nota una rilevanza costituzionale dei gruppi etnico-confessionali chiamati a ripartirsi, come in Libano, il potere politico, sì che il pluralismo confessionale si trasforma in pluralismo limitato a determinate fedi e chiese rituali, chiamate al governo dello stato secondo criteri rigidi di rappresentanza istituzionale; si trova, infine, la rilevanza di norme confessionali, in certi stati, per quel che concerne il diritto di famiglia, anche se ciò ormai in via di superamento⁸.

⁵ Cfr. ad. es. S. FERRARI, «Libertà religiosa e stato pluriconfessionale: il caso di Israele», in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, a cura di F. Fiffi, Città del Vaticano 1985, pp. 539 s.

⁶ L'art. 3.1 della Costituzione ellenica del 1975 afferma: «La religione dominante (ἐπικρατούσα) in Grecia è quella della Chiesa orientale ortodossa di Cristo»; cfr. PARLATO, «Confessionismo...», cit., p. e bibl. ivi cit.

⁷ K. VAVUSCOS, «Le proselytisme», in *Kanon*, VIII, 1987, pp. 157 s.; S. TROIANOS, *Παραδόσεις εκκλησιαστικοῦ δικαίου*, Αθήνα-Κομοτηνή, 1985, pp. 98-102.

⁸ ALDEEB ABU-SARHIEH, *L'impact de la religion sur l'ordre juridique. Cas de l'Egypte non-musulmans en pays d'Islam*, Fribourg 1979, pp. 140 s. e 248 s.

3. Ma anche lo stato laicista ci appare con caratteristiche proprie. Quando si parla di stato laicista il pensiero corre subito allo stato marxista classico che considera il fenomeno religioso come alienante, e la ricerca di un bene ultramondano come un fatto che distoglie l'uomo dalle necessità di questo mondo e dall'impegno di realizzare in questa vita quelle condizioni di eguaglianza, solidarietà e giustizia che la religione spinge a ricercare nell'aldilà.

In Bulgaria, pur vigendo un ordinamento ordinato ad una morale materialista ed atea, l'art. 3 della L. 24-II-1949 afferma che la Chiesa ortodossa bulgara è il culto tradizionale del popolo bulgaro, legata alla sua storia, essa può essere, in quanto tale, per forma, contenuto e spirito una chiesa popolare e democratica. Questa affermazione non impedisce che il governo eserciti uno stretto controllo sulla vita e sull'organizzazione ecclesiastica di quella chiesa e che la stessa libertà religiosa individuale sia limitata: basti ricordare che l'insegnamento religioso ai minori di diciotto anni è proibito, mentre la teoria marxista leninista fa parte integrante del programma scolastico⁹. Dietro ad un'immagine di facciata, riconoscimento del valore tradizionale della chiesa ortodossa bulgara, l'ideologia marxista mantiene le sue posizioni critiche nei confronti del fenomeno religioso, proprio per la finalità ultramondana ed alienante della fede religiosa. Una valutazione positiva potrà essere accordata a quelle confessioni che hanno una finalità secondaria di promozione sociale e di emancipazione delle classi meno abbienti, particolarmente evidenziata, giacché in un periodo di transizione verso la creazione di una società comunista possono essere utili come collaboratrici all'eliminazione dei presupposti determinanti lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Ma c'è un altro tipo di stato laicista, quello erede di un radicalismo antireligioso, illuminista e razionalista, personificato nel vicino oriente dalla Turchia che sotto l'etichetta di stato laico pone una serie di privilegi odiosi nei confronti di tutte le forme religiose, derivata da una valutazione negativa del fenomeno religioso istituzionalizzato. Negli ultimi anni questo laicismo si è mitigato nei confronti dell'islamismo, religione cui la nazione turca è legata per la sua storia, cultura e tradizione, ma che mantiene inalterato il suo rigore nei confronti delle altre confessioni religiose di esigua minoranza.

Temperamenti legali a tale indirizzo politico laicista si trovano nel trattato di Losanna nell'attività diplomatica legata a quell'atto internazionale divenuti principi di diritto interno. L'art. 39 di quel trattato garantisce che: «il ne será edicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d'une langue quelconque [...] en matière de religion» e l'art. 40 afferma che: «Ils (les ressortissants turcs) auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leur frais toute institutions charitables religieuses ou sociales [...] avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.»

Temperamenti legali che però non impediscono una diversa considerazione nella pratica tra le varie fedi professate nello stato. La Repubblica turca è uno stato a stragrande maggioranza islamica, i cristiani, turchi o stranieri, sono circa lo 0.65%, essi sono visti, anche quelli con cittadinanza turca, come persone di razza non turca. Non esiste un nucleo cristiano di razza, lingua e cultura turca; il cristiano è considerato come allogeno, se ortodosso è greco, se gregoriano è armeno, se è giacobita è siriano, se è romano-cattolico è un francese italiano o spagnolo, se protestante è tedesco, inglese o scandinavo¹⁰. Questo comporta che in un momento di riviviscenza dell'islamismo si cerchi in tutti i modi di islamizzare le pubbliche istituzioni e di inficere nella fede musulmana anche quelle frange marginali di allogeni al fine di farne della Turchia, uno stato unitario sotto ogni aspetto.

⁹ *Notizie ortodosse*, n.º 85 del 1-1-1987, pp. 7 e 8.

¹⁰ L. A. MISSIR, «Présence chrétienne en Turquie. Aperçu et perspectives», in *Proche Orient*, 1970, p. 9.

Negli ultimi venti anni le comunità cristiane della Turchia hanno perso oltre la metà dei loro membri. Nelle scuole i ragazzi cristiani sono tenuti a seguire lezioni di religione islamica e specie nei confronti degli studenti armeni, si nega l'autorizzazione a frequentare una scuola confessionale in presenza di una scuola pubblica nel medesimo quartiere di residenza¹¹.

4. Non mi sembra necessario affrontare in questa sede il problema della legittimità di una normativa speciale per il fenomeno religioso, non certo in ordine alle norme costituzionali dei singoli stati, ma in relazione ad un astratto principio di libertà ed eguaglianza religiosa. Voglio solo ricordare che due ordinamenti occidentali che si qualificano e si professano fautori ed attuatori di un sistema di separazioni giuridica tra stato e confessioni in realtà, nella pratica amministrativa e giudiziaria, tengono presenti le necessità organizzative confessionali. Tale è appunto il caso degli Stati Uniti d'America e della Francia.

Nel primo, ordinamento di *common law* e come tale molto più flessibile alla salvaguardia di esigenze singole la libertà individuale e collettiva di religione è affidata sia ad una normativa articolata, che pur nell'ambito del diritto comune, permette la tutela delle specificità confessionali¹², sia all'opera della giurisprudenza che ha giustamente inteso la clausola separatista del I Emendamento come garanzia di eguale trattamento delle esigenze religiose dei singoli e dei gruppi. L'ordinamento statunitense poi riconosce il valore dalla religione come forma di progresso morale per i suoi cittadini, ed è consapevole (come affermano molte sentenze) che il popolo statunitense è un popolo religioso¹³. Il sistema separatista si pone così come valido strumento per garantire la libertà religiosa intesa come diritto fondamentale del cittadino-fedele sia per quanto riguarda il culto pubblico, sia il proselitismo, sia per quel che concerne i comportamenti di fare e di non fare motivati da obblighi religiosi, contrastanti con la normativa generale cui sono soggetti tutti i cittadini¹⁴.

Si può quasi parlare di separatismo pluriconfessionista (quasi una contraddizione in termini che riflette un sistema di separazione giuridica accanto ad un larvato pluriconfessionismo ideologico) se si vuol qualificare quell'ordinamento che, senza una formale legislazione speciale per il fenomeno religioso, né unilaterale, né concordata, garantisce il pieno esercizio della libertà religiosa quando in concreto non leda i diritti altrì, né intacchi fortemente l'ordinamento dello stato, né renda possibile un aiuto economico diretto alle confessioni religiose¹⁵.

Anche nell'ordinamento francese odierno si riscontra una crescente riconsiderazione di alcune tipiche esigenze confessionali in ordine ai servizi di assistenza spirituale, di educazione religiosa dei giovani, di sostegno finanziario alle istituzioni scolastiche private anche confessionali.

C'è poi da rilevare che lo stato moderno, democratico e pluralista adotta una legislazione sempre più varia ed articolata in relazione alle differenti esigenze dei vari

¹¹ *Notizie ortodosse*, n.º 88 del 1-4-1987, p. 6.

¹² PARLATO, *Legislazione*, cit., pp. 620 s. Il diritto statale non solo si limita a riconoscere gli enti confessionali come persone giuridiche quando presentino i requisiti richiesti dal diritto comune, ma ha anche approntato strumenti giuridici atti a consentire il loro riconoscimento nelle forme organizzative più consone al loro ideale religioso.

¹³ Cfr. ad es. la sentenza nel caso *Zorak v. Clauson*, 343 U.S. 306 (1952), in cui si afferma tra l'altro: «Noi siamo un popolo religioso le cui istituzioni presuppongono l'esistenza di un Ente Supremo.»

¹⁴ F. ONIDA, *Uguaglianza e libertà religiosa nel separatismo statunitense*, Milano 1970, pp. 159 s. e 190 s.

¹⁵ ONIDA, *Uguaglianza...*, cit., p. 308 s.; F. ONIDA, *Separatismo e libertà religiosa negli Stati Uniti*, Milano 1984, p. 22 s., 83 s.

gruppi e fenomeni sociali introducendo, proprio in considerazione delle loro specificità, differenziazioni di trattamento, eccezioni e previsioni particolari ¹⁶.

5. Sia nello stato laicista che in quello confessionista non si può parlare di libertà religiosa e di eguaglianza per tutti i cittadini-fedeli e per tutte le confessioni religiose perché nel primo caso (stato confessionista) sarà privilegiata la religione o le religioni assunte come religione di stato o legate istituzionalmente alla nazione; nello stato laicista la religione è vista come fatto negativo, e quindi, eventualmente, anche se in maniera diversa, ci sarà un comportamento sfavorevole verso tutte le fedi religiose e sarà compressa la libertà religiosa individuale e collettiva.

Si potrà parlare, oggi, nei confronti dei comportamenti più aperti ai bisogni spirituali di tutti i cittadini-fedeli non più solo di tolleranza religiosa, ma anche di libertà religiosa entro certi limiti, al di là dei quali si alterebbero gli stessi presupposti tipici di quell'ordinamento, in altre parole l'apertura ad un moderato pluralismo religioso è condizionata dalla scelta confessionista o laicista di base, per cui la tutela della libertà religiosa non può tradursi e concretizzarsi in un sovvertimento della sua stessa tipicità ideologica.

È lo stato con indirizzo politico laico, pluralista e democratico, quello che garantisce nel modo migliore l'eguaglianza e la libertà religiosa, quello stato, cioè che, non vincolato da scelte prefissate, impronta ed adegua il proprio ordinamento ai valori morali, sentiti dalla maggioranza dei cittadini ed evidenziati in un libero dibattito e confronto di idee, ma che «comunque» garantirà a tutti l'esercizio della libertà religiosa in forma individuale e collettiva. È lo stato auspicato nei documenti internazionali a tutela della dignità della persona umana, dei diritti fondamentali dell'uomo; sono documenti sottoscritti dalla quasi totalità degli stati nei quali si sottolineano, appunto, i diritti di libertà individuale e collettiva e di eguaglianza in materia religiosa.

Si avrà una legislazione più o meno corrispondente all'etica religiosa, alla tutela dei comportamenti religiosamente motivati, non come richieste di una confessione religiosa o come obblighi concordatari, ma come scelta politica, determinata attraverso un libero dibattito e convincimento di idee.

Oggi, come ho già rilevato, l'attività dello stato non è più limitata a garantire le condizioni normali dell'ordine pubblico, necessarie allo sviluppo spontaneo delle autonomie e delle libertà dei soggetti privati, ma s'indirizza ad ogni campo della vita civile e determina una necessaria combinazione di due realtà, cioè la laicità o meglio l'aconfessionalità dello stato e la difesa che lo stato stesso deve assicurare alle istituzioni e ai valori sociali, informati ai principi religiosi.

Può essere che qualcuno preferisca una maggiore o minore sensibilizzazione ai valori spirituali; queste sono opinioni di parte, oggetto di un dibattito civile e rimesse a chi fissa l'indirizzo politico di questo stato laico e pluralista.

Va però ricordato che esiste un aspetto negativo di questo stato laico, esso consiste nella necessità di far coesistere in un medesimo ordine giuridico delle concezioni e delle ideologie differenti, senza assumere un particolare canone di valutazione. Ogni ideologia è per se stessa misura della propria verità; tutte le ideologie si equivalgono, cioè esse sono ugualmente vere o ugualmente false, secondo un criterio soggettivo di ognuno. Questo determina un pluralismo ovviamente e necessariamente improntato al relativismo, allo scetticismo ad all'indifferentismo, da cui deriva, come ultima conseguenza, nel campo del diritto, la legittimità di tutte le concezioni professate da alcuno e l'impossibilità logica di far valere, nelle norme, una qualsiasi nozione di morale, di giustizia ¹⁷.

¹⁶ C. CARDIA, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Bologna 1988, 71-72.

¹⁷ P.G. GRASSO, «La questione del divorzio nell'evoluzione del diritto costituzionale», in *Politico*, 1980, p. 612-613.

Valori e postulati delle singole ideologie religiose o filosofiche vengono ridotti ad oggetto di mera libertà o facoltà propria dell'individuo o del privato e non sono considerati come fini da attuarsi da parte dell'istituzione, che deve qualificarsi come neutrale, agnostica, aconfessionale e al tempo stesso come garante della libertà di scelta, riconosciuta quale diritto inalienabile di ogni singolo uomo. Questa concezione laico-pluralista mantiene un qualche rapporto con esigenze di morale in quanto presuppone una fondamentale fiducia nella coscienza e nel senso di responsabilità individuale e nei sentimenti di dovere civile.

Tutt'altro che nuove sono le affermazioni secondo le quali, per non andar contro alle diverse e spesso contrastanti opinioni, si deve mirare ad una legislazione informata all'utile, alla convenienza politica, alla tecnica, e preclusa, invece, per quanto possibile, a contenuti etici, magari anche a costo di rinunciare al minimo etico del diritto penale. Certo una normativa statale completamente disancorata dai valori etici è il riflesso di una società edonistica contingente che svuota lo stato di ogni significato morale, contrapponendosi all'idea che lo stato debba sempre operare per una società migliore, non solo dal punto di vista materiale, ma anche morale.

Proprio per queste considerazioni il giudizio positivo sullo stato ad indirizzo laico e pluralista presuppone un pluralismo ideologico che si fondi su valori base etico-politici comuni, cosa questa forse più possibile, oggi, nell'oriente cristiano che nell'occidente, data la minore secolarizzazione della società e la minore indifferenza verso i valori religiosi.

Le tre grandi religioni monoteiste, cui is ispiramo le varie confessioni e i cittadini di questi territori, anche se portatori di credi diversi e contrastanti, concordano nella valutazione positiva dell'etica religiosa, della sacralità di certi valori, come il rispetto della divinità, dei precetti divini, della tutela della vita, dono di Dio, e di altri ancora che possono permettere, sia pure con un contenuto religioso pluralista, la salvaguardia dei valori etici resa più difficile nell'occidente europeo per la presenza di ideologie idealiste o materialiste areligiose.

L'attuazione di uno stato laico nell'oriente cristiano presenta, però, delle difficoltà di base; esso presuppone, infatti, nei cittadini l'aver raggiunto un altissimo grado di considerazione per la dignità della persona umana indipendentemente dalla fede professata o non professata, o, all'opposto, un generalizzato indifferentismo religioso tale da far ritenere che la fede non costituisca un valore né negativo, né positivo, ma che sia solo un fatto privato, privo di ripercussioni in campo sociale e politico, indifferentismo determinato da un diffuso scetticismo religioso o nella migliore delle ipotesi da un teismo sincretista e astratto.

A queste condizioni, positive o negative, realizzate in misura sufficiente negli ordinamenti laici e pluralisti occidentali, si deve aggiungere, specie nei paesi dell'oriente cristiano, un altro requisito, cioè l'esistenza in ogni stato di un valore aggregante nazionale, di un elemento di identificazione che superi e prescinda dall'appartenenza confessionale intesa come comunità etnico-culturale-religiosa, o, all'opposto, che l'identificazione etnico-culturale-religiosa cessi e non costituisca più valore aggregante e qualificante del cittadino-fedele. Requisito questo che nella duplice soluzione ipotizzata è ben lontano dalla reale possibilità di esistere nell'attuale situazione medio-orientale, dove, come ho già rilevato, permane un'identificazione etnico-culturale-religiosa di relevantissima forza aggregante e qualificante.

In concreto il diritto di libertà religiosa individuale e collettivo si realizza innanzi tutto con il garantire la piena libertà religiosa sia come manifestazione di pensiero, sia come libertà di culto pubblico, di proselitismo, sia, anche, come facoltà di porre in essere, da parte dei cittadini, alcuni comportamenti religiosamente motivati, contrastanti con le prescrizioni statali generali, sia che consistano in obblighi di fare o di non fare.

In questo caso i soggetti direttamente garantiti sono i cittadini nei loro bisogni

spirituali individuali; l'organizzazione confessionale è garantita solo in modo indiretto. In altre parole ciò che viene tutelato non è direttamente l'interesse dell'istituzione confessionale, ma il bisogno spirituale dei cittadini fedeli. Accanto a questo si garantisce la libera ed autonoma organizzazione delle confessioni religiose, a questo fine viene attribuita rilevanza, nell'ordinamento statale ad interessi e situazioni giuridiche riferite a norme confessionali. Questo significa, prima di tutto, riconoscere il diritto che regola l'organizzazione confessionale e considerarlo come diritto che non procede dal potere statale; a questo deve aggiungersi come principio informatore dei rapporti tra l'istituzione stato e l'istituzione confessione religiosa il riconoscimento dell'esclusiva competenza degli organi confessionali a regolare la vita e i rapporti ecclesiali senza doverne rendere conto allo stato, fino a quando non investano l'ordinamento dello stato stesso.

Questo comporta anche il principio della dipendenza organica degli enti dell'organizzazione confessionale e della sua struttura gerarchica e quello della tutela in sede civile del rapporto organico che lega i titolari di uffici ecclesiastici, sia di speciali rapporti d'ordine interno relativi all'assetto istituzionale della confessione. In buona sostanza deve essere assicurata e garantita l'insindacabilità dei provvedimenti confessionali con la rinuncia da parte dello stato ad istituti di matrice giurisdizionalista, applicato nei secoli precedenti, quali l'*appel comme d'abus*¹⁸, e da parte delle chiese la rinuncia al ricorso al braccio secolare per l'esecuzione dei loro provvedimenti giurisdizionali o amministrativi.

In questo contesto di rapporti e dei diritti e doveri propri dei due tipi di istituzioni: stato e confessioni religiose, lo stato dovrà salvaguardare, come uno dei contenuti della sua sovranità, la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini, qualunque fede professino, quale sia il gruppo etnico-religioso di appartenenza, come rispetto ed attuazione del principio d'eguaglianza; come dovrà altresì rivendicare e tutelare l'autonomia delle proprie scelte politiche svincolandole da interferenze confessionali.

La tutela dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa dovrà costituire una normativa generale nell'ambito della quale, e solo nell'ambito di essa, potranno essere tenuti presenti esigenti di confessioni o di gruppi, sia attraverso una normativa unilaterale sia concordata, una normativa, ripeto, che sia applicazione di principi comuni e generali, validi per tutti, a singole situazioni concrete al fine di garantire l'effettivo esercizio della libertà religiosa nelle forme previste e imprescindibili per le diverse fedi.

¹⁸ Sulla possibilità, che ancor oggi è ammessa in Grecia, di ricorrere al Consiglio di Stato contro determinati provvedimenti ecclesiastici, cfr. TROIANOS, *op. cit.*, p. 97; cfr. in particolare A. MARINOS, «Le contrôle des actes des autorités ecclésiastiques par le Conseil d'Etat en Grèce», in *Conscience et liberté*, 7, 1974, p. 38 s.